

AGEVOLAZIONI FISCALI PER CHI FINANZIA LA RICERCA SCIENTIFICA

Normativa relativa all'individuazione dei soggetti in favore dei quali si possono erogare liberalità deducibili dai redditi.

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 maggio 2007, e successive modificazioni e integrazioni, individuano (nei rispettivi allegati che possono essere soggetti a revisione annuale) i soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) e dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

L'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 35/2005 prevede che **le persone fisiche e gli enti soggetti ad IRES** (imposta sul reddito delle società) possono dedurre, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70 mila euro annui, le liberalità in denaro o in natura erogate in favore, tra l'altro, di fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con DPCM.

L'articolo 1, comma 353, della Finanziaria 2006, prevede che le **società e gli altri soggetti passivi IRES** (imposta sul reddito delle società) possono dedurre integralmente dal proprio reddito i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, in favore, tra l'altro, di fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con DPCM.

Possono produrre domanda per l'inserimento negli elenchi allegati ai suddetti DPCM, le fondazioni e associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- personalità giuridica acquisita mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture (DPR n. 361/2000);
- svolgimento o promozione di attività di ricerca scientifica come scopo statutario.

La domanda deve contenere i seguenti dati:

- esatta denominazione dell'associazione o fondazione
- sede legale dell'ente
- codice fiscale dell'ente
- iscrizione nel registro delle persone giuridiche
- campo in cui l'ente svolge attività di ricerca scientifica
- dati identificativi del legale rappresentante dell'ente.

Alla domanda bisogna allegare copia autenticata dell'atto costitutivo o dello statuto e il certificato di iscrizione nel registro delle persone giuridiche, nonché copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante.

La domanda per l'inserimento nell'elenco allegato al DPCM relativo **all'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 35/2005** deve essere spedita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per **tutte le tipologie di ricerca scientifica.**

La domanda per l'inserimento nell'elenco allegato al DPCM relativo **all'articolo 1, comma 353, della Finanziaria 2006** deve essere spedita:

- al Ministero della salute (ora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) se l'attività di ricerca scientifica è svolta in **campo sanitario**¹;
- al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per **tutte le altre tipologie di ricerca scientifica.**

Le fondazioni e associazioni, che svolgono attività di ricerca scientifica **in campo sanitario**, che intendono chiedere **l'inserimento in entrambi gli allegati**, dovranno presentare due distinte domande: ex art. 14, decreto legge 35/2005, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; ex art. 1, comma 353 L. 266/2005, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

¹ Per ricerca in campo sanitario si intende (vedi DPCM 3 aprile 2009, art. 3, comma 1) quella svolta da fondazioni e associazioni riconosciute che:

a) siano destinatarie dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

b) istituite per legge, siano vigilate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - settore salute;

c) svolgano attività di ricerca traslazionale in collaborazione con gli enti di cui alle lettere a) e b) e che contribuiscano con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali - settore salute.